

**PARTE SPECIALE**  
**Sezione I**

**Reati contro Pubblica Amministrazione**

# PARTE SPECIALE

## Sezione I

### Sommario

1 Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01).....	3
2. Processi Sensibili.....	8
3. Regole generali .....	8
4. Procedure specifiche .....	9

## **1 Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)**

### **Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 317 c.p. Concussione**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.469 a € 1.239.496.

### **Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. Viene criminalizzata la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione. Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874.

#### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni [32quater].*

Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622.

#### **Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319, che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A. In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

#### **Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali). L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia

stata proposta una domanda giudiziale. Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il pm, ma anche la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato. Si tratta di due circostanze aggravanti indipendenti, in cui l'evento è a carico dell'agente, la cui libertà personale viene lesa determinando un aumento delle pene, che si vuole sottratto al giudizio di bilanciamento.

#### **Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Rispetto alla concussione di cui all'art. 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. L'attenzione sul concetto di induzione, esso esprime l'idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento. Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

#### **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32quater].*

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

#### **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

#### **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato.*

Il reato si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

*Primo e terzo comma*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874.

*Secondo e quarto comma*

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi.

**Art. 322 bis c.p. Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è data, offerto o promesso:*

*- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgano anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del

Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle

Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle

Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti

costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le

Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 77.469 a € 1.239.496 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.).

**Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico.

Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o altro ente pubblico (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

#### **Art. 640, bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.*

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

#### **Art. 640, ter c.p. : Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a €*

*1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

## 2. Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

Processo	Attività	Rif. Codice penale
Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici e contributi agevolati	Contributi alla distribuzione cinematografica/tax credit, contributi alla formazione e servizi a favore del personale dipendente	art. 316 bis c.p., art. 316 ter c.p., art. 318 c.p., art.319 c.p. , art. 320 c.p. , art. 322 c.p. , art. 322 bis c.p., art. 640 bis c.p.
Gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione	Attività per permissistica necessaria per visti censura distribuzioni film, l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti	art. 318 c.p., art. 319 c.p, art. 320 c.p. , art. 322 c.p. , art. 322 bis, art. 640 comma 2 n. 1 c.p.
Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli	Accertamenti/Ispezioni Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Comuni/Enti Locali, INPS, rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A.	art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p., art. 640 comma 2 n. 1 c.p
Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;	Contenziosi ad esempio per clausole contrattuali	art. 319 ter c.p.
Acquisizione, gestione e vendita di diritti	Soggetti, format, sceneggiature, libri, musiche	art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319 ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p
Gestione delle risorse finanziarie	Pagamenti on line, pagamenti contante	art. 318 c.p, art. 319 c.p., art. 319 ter c.p, art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p
Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, omaggistica e rappresentanza	Acquisto e vendita	art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319 ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p.
Gestione per gli acquisti di beni e servizi	Incarichi professionali, collaborazioni altri beni e servizi ed in genere negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;	art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319 ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p.
Gestione del personale	Selezione personale e gestione previdenziale	art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 319 ter c.p., art. 320 c.p., art. 322 c.p., art. 322 bis c.p.

## 3. Regole generali

Tutti I processi Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e



- dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

#### **4. Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- Formale conferimento di deleghe per le funzioni o persone che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. (incluse ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative es. relative alla D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, etc.) per conto della Società;
- Redazione della contrattualistica in maniera più formalizza per la Società;
- Limitazione pagamenti in contanti;
- Formalizzazione e tracciabilità nel processo di assunzione e consulenze;
- Tracciabilità (anche informatica) del processo dei pagamenti: enti previdenziali, relazione con banche on-line, gestione contante.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione II**

### **Reati informatici**

# PARTE SPECIALE

## Sezione II

### Sommario

1.Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01).....	3
2.Processi Sensibili .....	5
3.Regole generali .....	5
4.Procedure Specifiche.....	6

## **1.Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)**

### **Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 464.919.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 615 quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 464.919.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 617 quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

**Art. 617 quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

**Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

**Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

**Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

**Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica*

*utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

#### **Art. 640 quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 619.892.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

#### **Art. 491 bis c.p.: Documenti informatici**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 619.892.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

## **2.Processi Sensibili**

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati informatici sono i seguenti:

<b>Processi</b>	<b>Attività</b>	<b>Rif. Legislativo</b>
Gestione dei sistemi informativi aziendali	1. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione 2. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio 3. Gestione e protezione della postazione di lavoro 4. Gestione degli accessi da e verso l'esterno 5. Gestione e protezione delle reti 6. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD) 7. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.) 8. Attività editoriale sulle piattaforme: a. Digitale, b. Satellitare, c. Internet, d. Radio	art. 495 bis c.p., art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p., art. 615 quinquies c.p., art. 617 quater c.p., art. 617 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p., art. 640 quinquies c.p.

## **3.Regole generali**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali del Gruppo Leone (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono, in termini generali, conoscere e rispettare il Codice Etico, i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo, la struttura gerarchico-funzionale aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le regole previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la società si pone sono i seguenti:

**Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.

**Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo.

**Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

#### 4.Procedure Specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Disposizioni sulla Sicurezza Informatica;
- Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni;
- Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni;
- Classificazione e controllo dei beni;
- Sicurezza fisica e ambientale;
- Gestione delle comunicazioni e dell'operatività;
- Controllo degli accessi;
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- Audit;
- Crittografia;
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi;
- Attività editoriale sulle piattaforme: a. Digitale, b. Satellitare, c. Internet, d. Radio.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione III**

**-Reati di criminalità organizzata**

**-Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**-Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**-Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**-Reati transnazionali**



# PARTE SPECIALE

## Sezione III

### Sommario

1. Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic. 24 ter, 25 octies, 25 decies, 25 duodecies D.Lgs.231/01 e Legge 146/2006) .....	3
1.1 Reati di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01), reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.25 decies del d.lgs.231/01) e reati transnazionali (artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146) .....	3
1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001) .....	6
1.3 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001) .....	9
2.Processi Sensibili .....	9
3. Regole generali .....	10
4. Procedure specifiche .....	10

## **1. Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic. 24 ter, 25 octies, 25 decies, 25 duodecies D.Lgs.231/01 e Legge 146/2006)**

1.1 Reati di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01), reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.25 decies del d.lgs.231/01) e reati transnazionali (artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146)

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.P.R.43/73)**

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito

dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguano lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi

dell'associazione. La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della l. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

#### **Sequestro di persona (art.630 c.p.)**

Tale si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

#### **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/98)**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere<sup>20</sup>

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n.146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

## 1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001)

### **Ricettazione (art.648 c.p.)**

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

### **Riciclaggio (art.648-bis c.p.)**

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)**

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il

settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)**

In data 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito, "Legge"), recante una serie di disposizioni volte a: (i) incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, (ii) potenziare la lotta all'evasione fiscale. Nell'ambito della Legge è stato introdotto nell'ordinamento, a seguito anche delle numerose istanze internazionali, il nuovo reato di autoriciclaggio, quale previsione normativa *ad hoc*, distinta dal riciclaggio.

L'art. 3, comma 3 della Legge prevede l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 648-ter.1 (rubricato "Autoriciclaggio"), ai sensi del quale è punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 25.000 Euro "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*"<sup>41</sup>

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è, invece, diminuita fino alla metà in favore dei soggetti che: (i) si siano adoperati efficacemente al fine di evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, (ii) abbiano assicurato le prove del reato o (iii) favorito l'individuazione dei beni, denaro o altre utilità provenienti dal delitto.

L'idea di fondo del legislatore, nell'introdurre la fattispecie di autoriciclaggio, sembra essere stata quella di "congelare" il profitto - in forma infruttifera - in mano al soggetto che autore del reato c.d. fonte, precludendone l'utilizzo, a salvaguardia del mercato e della concorrenza.

Per tale ragione, la norma incrimina un'ampia gamma di condotte, nel tentativo di inglobare ogni forma di reinserimento del profitto illecito all'interno del tessuto economico legale.

È in quest'ottica "espansiva", dunque, che devono essere interpretate le condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice: il verbo *impiegare* richiama qualsiasi condotta di re-immissione in circolo delle disponibilità di provenienza illecita; *sostituire* rimanda a qualsiasi modalità di condotta che abbia l'effetto indicato (con particolare riferimento al denaro, bene fungibile per eccellenza); *trasferire* allude ad ogni movimento o spostamento del bene (ad esempio, nel caso di denaro, migrazione da un conto corrente ad un altro; consegna ad un terzo soggetto etc.).

Il delitto di autoriciclaggio può essere integrato solo a condizione che la condotta di reinserimento dei proventi illeciti sia realizzata in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A stretto tenore letterale della norma, lo scopo della specificazione sarebbe selezionare, in vista della loro punizione,

quelle operazioni di reinserimento svolte in maniera da rendere in concreto difficile la scoperta della provenienza delittuosa dei beni, escludendo dalla soglia di rilevanza penale quei comportamenti di modesta o inesistente idoneità ostacolante.

Come si è detto, la fattispecie di autoriciclaggio ha – come il riciclaggio - quale presupposto la precedente commissione di un delitto non colposo (c.d. delitto fonte) da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità successivamente riciclati.

Rispetto al reato di riciclaggio, il reato di autoriciclaggio si distingue in quanto punisce il riciclaggio commesso dalla stessa persona che ha commesso (o concorso a commettere) il delitto fonte, a differenza del reato di riciclaggio, il quale sanziona una persona estranea rispetto alla commissione del delitto fonte (sia pure consapevole della provenienza delittuosa delle utilità riciclate).

Ciò premesso, il reato di autoriciclaggio punisce l'impiego (non solo la sostituzione o il trasferimento) delle utilità provenienti dal reato fonte solo se esse vengano destinate ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con espressa esclusione del caso in cui le utilità destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il comma 5 dell'art. 3 modifica altresì l'art. 25 – octies del d. Lgs. n. 231/2001001, includendo il reato di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto.

In caso di violazioni della norma, l'ente sarà punibile con una sanzione pecuniaria da 200 quote (per un importo minimo di 51.600 euro) a 800 quote (per un importo massimo di euro 1.239.200), aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

E' opportuno osservare che il reato di autoriciclaggio sussiste a prescindere da quale sia stato il delitto fonte (purché si tratti di delitto non colposo). Infatti, la legge non pone limiti al tipo di delitto fonte da cui possano provenire denaro, beni o altre utilità il cui reimpiego, trasferimento o sostituzione integrino il successivo reato di autoriciclaggio.

Ciò significa, inoltre, che la commissione di qualunque delitto non colposo può costituire il delitto fonte del successivo reato di autoriciclaggio, a prescindere dal fatto che il delitto fonte rientri o meno tra i cd. reati presupposto già contemplati dal d. lgs. 231/01 ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Pertanto, può darsi il caso in cui un reato presupposto (ad es., uno tra quelli rientranti nei cd. reati societari, ovvero nei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero gli abusi di mercato) costituisca anche il reato fonte, da cui possa derivare il reato di autoriciclaggio.

Tuttavia, ben può darsi anche il caso in cui il reato fonte sia un reato diverso ed ulteriore rispetto ai reati presupposto. In pratica, anche in considerazione della collocazione del reato di autoriciclaggio nell'alveo della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in materia di emersione e contrasto all'evasione fiscale), è naturale concludere che, in primo luogo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio comporta l'apertura della rilevanza dei reati tributari (non in quanto reati presupposto, ma in quanto delitti fonte del reato di autoriciclaggio) ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

In considerazione di tale stretto rapporto tra precedente delitto fonte e successivo autoriciclaggio, Leone Film Group S.p.A. ha ritenuto che la prevenzione del reato di autoriciclaggio nell'ambito di un modello organizzativo debba articolarsi su due piani.

Su un primo piano, prevenendo la commissione dei c.d. reati fonte da parte di apicali o sottoposti dell'ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni (anche a prescindere dalla sussistenza o meno di un interesse o di un vantaggio per l'ente, sebbene di regola tale interesse o vantaggio consistano nel fatto che le

utilità derivanti dal delitto fonte siano nella disponibilità dell'ente).

Su un secondo piano occorre *prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio* in se e per se, da parte di apicali o sottoposti dell'ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni, nell'interesse o a un vantaggio dell'ente.

A tali fini, il Modello organizzativo prevede specifiche procedure volte a regolare:

- (i) l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e
- (ii) l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco;
- (iii) la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).

1.3 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

## 2.Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei Reati sopra elencati sono i seguenti:

Processi	Attività	Riferimento legislativo
Acquisto di beni e servizi	Acquisto di lavori, beni e servizi, spese di rappresentanza, attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera, selezione partner, agenti	art.24 ter, 25 decies, art.25- octies,
Gestione del Personale	Selezione e assunzione (anche per impiego lavoratori stranieri)	art.24 ter 25 decies, art 25- octies, dall'articolo 25-duodecies
Vendita	Attività editoriale sulle piattaforme: a. Digitale, b. Satellitare, c. Internet, d. Radio; omaggi, regali e benefici, sponsorizzazioni, donazioni	art.24 ter 25 decies.: art. 25- octies,
Finanziario	Gestione risorse finanziarie e transazioni finanziarie	art.24 ter. art 25 decies, art.25- octies



Personale, Acquisti, vendite	Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	art.24 ter art.25 decies.: 25- octies
Gestione informatica	Gestione di server della Società o di siti Internet	Art. 25- octies

### 3. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali del Gruppo Leone (i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono, in termini generali, conoscere e rispettare il Codice Etico, i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo, la struttura gerarchico-funzionale aziendale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali internet;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle considerate nell'art. 24 ter, art 25 octies, art 25 decies, art 25 duodecies del dlg 231/2001, art 3 e 10n della legge 16 marzo 2006 n: 146.

### 4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati precedentemente, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- Redazione della contrattualistica in utilizzando specifici template per acquisto di lavori, beni e servizi/attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti di appalti, pulizie) e per acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo / fotografico;
- Formalizzazione e tracciabilità nel processo di selezione e assunzione del personale/impiego di lavoratori stranieri e/o partner, agenti/procacciatore d'affari;
- Definizione di funzioni o persone che materialmente possono corrispondere omaggi, regali e benefici ed effettuare sponsorizzazioni di iniziative, spese di rappresentanza, donazioni;
- Tracciabilità nella gestione delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
- Redazione della contrattualistica con specifici template per le attività di vendita;
- Definizione, nelle procedure di acquisto (beni, servizi, personale etc) e vendita delle attività da svolgere nel caso di rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Tracciabilità della gestione di server della Società o di siti Internet, delle attività editoriali sulle piattaforme: a. Digitale, b. Satellitare, c. Internet, d. Radio.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione IV**

### **Reati contro industria e commercio**

# PARTE SPECIALE

## Sezione IV

### Sommario

1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic 25 bis 1 D lgs 231/01) .....	3
2.Processi Sensibili .....	5
3.Regole generali .....	5
4.Procedure specifiche .....	6

## **1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic 25 bis 1 D Igs 231/01)**

*Ratio* dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

### **Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria e del commercio**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da € 103 a € 1.032.”*

L'art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato. Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

### **Art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione fino da 2 a 6 anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”*

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 1.239.496.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali**

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.”*

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati. Il documento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente.

Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 1.239.496.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

### **Art. 515 c.p.: Turbata frode nell'esercizio del commercio**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è*

*punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.*

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla sicurezza e alla trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

#### **Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032.*

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

#### **Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anno e con la multa fino a € 20.000.*

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di "falso ideologico", cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

#### **Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

*Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*

La condotta punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il delitto prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 20.000. La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685

## **Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter secondo comma e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

## **2.Processi Sensibili**

I principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione sono i seguenti:

<b>Processo</b>	<b>Attività</b>	<b>Rif. legislativo</b>
Comunicazioni Istituzionali	Diffusione di notizie su strumenti finanziari del Gruppo o di altre società, realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei a generare manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale, o comunque idonee ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale propria o di altri competitors;  Diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altra impresa;  -Pubblicità su piattaforma.	art. 513, art.514, art.515 c.p,
Vendita diritti	Commissione di atti di concorrenza sleale	art. 513 bis c.p., art. 515 c.p., art. 517 c.p.

## **3.Regole generali**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Viene fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis e 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001).

#### **4.Procedure specifiche**

Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate;
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo;
- contrattualistica maggiormente formalizzata e tutelante.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione V**

### **Reati Societari**



# PARTE SPECIALE

## Sezione V

### Sommario

1.Le fattispecie dei reati presupposto (Artic. 25 ter D.Lgs 231/01) .....	3
2.Processi Sensibili .....	5
3.Regole generali .....	5
4.Procedure specifiche .....	6

## **1.Le fattispecie dei reati presupposto (Artic. 25 ter D.Lgs 231/01)**

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/02.

### **Artt. 2621 e 2622: False comunicazioni sociali**

Questo reato, realizzabile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,<sup>1</sup> sindaci e liquidatori, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

### **Art. 2624: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Rai Cinema e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

### **Art. 2625: Impedito controllo**

E' reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli estranei, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

### **Art. 2626: Omissione dell'iscrizione nel Registro delle imprese**

Agli Amministratori dei consorzi che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626

### **Art. 2632: Formazione fittizia del capitale**

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

### **Art. 2626: Indebita restituzione dei conferimenti**

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

### **Art. 2627: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima

riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**Art. 2628: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Art. 2629: Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

**Art. 2629 bis: Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o terzi.

**Art. 2633: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2636: Illecita influenza sull'assemblea**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**Art. 2637: Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Art. 2638: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## 2.Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati societari sono i seguenti:

Processi	Attività	Rif. Codice Civile
Predisposizione del bilancio societario, delle relazioni infrannuali, della relazione sulla gestione e dell'informativa societaria in generale	Approvazione e controllo del bilancio, predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo	art. 2621, art. 2622 comma 1 e comma 3, art. 2627 c.c
Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli	Verifiche da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Comuni/Enti Locali, autorità di vigilanza, Consob.....	art. 2638 comma 1 e 2 c.c.
Gestione dei rapporti con la società di revisione, con il Collegio sindacale e con i soci		Art. 2625 c.c., comma 2
Gestione e comunicazioni delle informazioni privilegiate	Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo	art. 2637 c.c.
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Gestione della salvaguardia ed integrità dei dati informatici (accesso e di back up)	art. 2621 c.c., art. 2622 comma 1 e 3 c.c.

## 3.Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello organi sociali del Gruppo Leone (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare il Codice Etico, i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo, la struttura gerarchico-funzionale aziendale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza.

#### **4.Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di direzioni, organi, soggetti e funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni
- Formazione, approvazione e controllo del bilancio;
- Formazione, redazione, controllo e approvazione di prospetti informative;
- Attività della società di revisione;
- Controllo dei soci e del collegio sindacale;
- Formalizzazione rapporti con le pubbliche autorità;
- Integrità dei dati informatici.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione VI**

### **Reati per abuso di mercato**

# PARTE SPECIALE

## Sezione VI

### Sommario

1. Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01).....	3
2. Processi Sensibili.....	4
3. Regole generali .....	4
4. Procedure specifiche .....	4

## **1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)**

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/1998) che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge.

Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

### **Art. 184 D. Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: A) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; C) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

### **Art. 185. D. Lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.



## 2. Processi Sensibili

I principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione sono i seguenti:

Processo	Attività	Rif. legislativo
Comunicazioni Istituzionali	Quotazione di altra società del Gruppo in mercati regolamentati  Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari  Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari  Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti con i soggetti sopra indicati)  Gestione di Informazioni Privilegiate relative al Gruppo ad esempio dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la vendita, attività di M&A  Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati	art. 184 e art.185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
Redazione del Bilancio/situazioni contabili	Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti il Gruppo e le Società appartenenti, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale  Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari	art. 184 e art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

## 3. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## 4. Procedure specifiche

Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere: compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate:

- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate;

- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate.

Sono allegate al presente Modello in **Allegato 3** le procedure già adottate dalla Società che vengono in rilievo ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione:

- = Procedura relativa alle operazioni con le parti correlate della Leone Film Group S.p.A.;
- = Procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate e operazioni sul capitale della Leone Film Group S.p.A..

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione VII**

### **Sicurezza e salute sul lavoro**

# PARTE SPECIALE

## Sezione VII

### Sommario

1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01).....	3
2.Processi Sensibili .....	4
3.Regole generali .....	4
4.Procedure specifiche .....	5

## **1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)**

### **Art. 589 c.p.: Omicidio colposo**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

*1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

*2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'omicidio colposo, in generale, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. La colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia nell'ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori in violazione dell'art. 2087 c.c.

Sanzioni pecuniarie: da € 64.557 a € 774,685. In caso di violazione dell'art.

55, comma 2 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di € 1.549.370.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 590, comma 3 c.p.: Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si configurano:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

- gravissima: gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 387.342.

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi.

## 2.Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti:

Processi	Attività	Rif. Legislativo
Gestione del personale	Gestione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza  Informazione e Formazione  Deleghe	81/2007
Acquisto servizi	Contrattualistica con fornitori formalizzata con clausole complete per costi sulla sicurezza in caso di appalto	

## 3.Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello organi sociali del Gruppo Leone (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare il Codice Etico, i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo, la struttura gerarchico-funzionale aziendale

La presente Sezione prevede l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o combinatamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-septies del d.lgs. 231/2001) e violino i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, Il Gruppo Leone si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Per tali attività si fa rinvio al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) approvato dalla Società in data 09/06/2014.

#### **4.Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, attività di regolamentazione quali:

- Norme e documentazione del sistema: deleghe e procedure con ruoli e responsabilità;
- Definizione del Datore di lavoro, del RSPP (Responsabile Sicurezza), Medico Competente, Incaricati Emergenze;
- Valutazione dei rischi (DVR);
- Gestione emergenze;
- Informazione, Comunicazione, Formazione del personale.

Per tali attività si fa rinvio al Documento Valutazione dei Rischi approvato dalla Società in data 09/06/2014.

# **PARTE SPECIALE**

## **Sezione VIII**

**Reati in materia di violazione del diritto di autore**



# PARTE SPECIALE

## Sezione VIII

### Sommario

1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic. 25 novies D.Lgs. 231/01) .....	3
2.Processi Sensibili .....	6
3.Regole generali .....	7
4.Procedure specifiche .....	7

## **1. Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic. 25 novies D.Lgs. 231/01)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

L'articolo 25 novies del d.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 39 e rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche legge d'autore), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

### **Art. 171, comma 1 lett. a-bis e Legge 633/41**

Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 171, comma 3 Legge 633/41**

La pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

I reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 171 bis Legge 633/41**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o si medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati

a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra al pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli

artt. 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter. Ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt.

102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 171 ter Legge 633/41**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti o adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzioni di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo

102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 171 septies Legge 633/41**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

I produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

### **Art. 171 octies Legge 633/41**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

## **2.Processi Sensibili**

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione sono i seguenti:

<b>Processi</b>	<b>Attività</b>	<b>Rif. legislativo</b>
Acquisizione e gestione di diritti	Acquisto di copie o esemplari di opere, soggetti, format, sceneggiature, libri, musiche, cessione di diritti a terzi	art. 171, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 633/41
Gestione degli acquisti di beni e servizi	Acquisto diversi dai diritti, es. incarichi professionali, collaborazioni artistiche, altri beni e servizi	art. 171, 171 bis, 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 633/41
Gestione dei sistemi informativi aziendali	Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati).	art. 171, art. 171 bis, 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 633/41)
Comunicazione Istituzionale	Attività Editoriale sulle piattaforme: a. Digitale, b. Satellitare, c. Internet, d. Radio	art. 171, art. 171 bis, 171 ter, art.171 septies, art. 171 octies Legge 633/41

### **3.Regole generali**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Inoltre, i soggetti sopra indicati devono:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

### **4.Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

#### **Attività Editoriale sulle piattaforme**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo,

conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore (le "Opere"). In particolare, devono essere rispettate:

- le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere;
- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- la richiesta formalizzata alle Direzioni competenti per la verifica della sussistenza in capo al Gruppo dei diritti necessari alla utilizzazione che se ne vuole effettuare e in particolare:
- l'esistenza del diritto;
- la sua estensione territoriale (es. la possibilità di utilizzare l'opera all'estero);
- la sua inerenza ai diritti cd. pay, free o relativi alle diverse piattaforme di trasmissione;
- la sua estensione temporale;
- il periodo di riferimento nel quale può essere esercitato.
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- l'obbligo di garantire la completezza e l'aggiornamento del *datawarehouse*/catalogo aziendale di cui si avvale da Direzione competente per l'analisi dei diritti;
- la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;
- e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

### **Cessione di diritti a terzi sia relativi a materiale televisivo che a servizi giornalistici**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti;
- la verifica formalizzata della conformità delle caratteristiche dei diritti/servizi oggetto di vendita, rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita;
- la tracciabilità delle predette attività di verifica;
- la verifica formalizzata sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei diritti/servizi oggetto di vendita;
- l'identificazione del soggetto responsabile della vendita.

### **Acquisto di copie o esemplari di opere**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- il coinvolgimento della competente funzione legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte;
- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

- che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;
- a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

### **Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", e inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.



**PARTE SPECIALE**

**Sezione IX**

**Reati Ambientali**

# PARTE SPECIALE

## Sezione IX

### Sommario

1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01) .....	3
2.Processi Sensibili .....	11
3.Regole generali .....	11
4.Procedure specifiche .....	12

## **1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01)**

### **Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

2. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

3. *Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).*

Sanzioni pecuniarie: fino a duecentocinquanta quote.

### **Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

3. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per „habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo*

*4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

4. *L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o*

*2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.*

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

### **Art. 137 D. Lgs. 152/2006: Sanzioni penali**

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate*

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma

1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo

87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con

*l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da duecento a trecento quote;

Sanzioni interdittive: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da duecento a trecento quote per un massimo di sei mesi.

#### **Art. 256 D. Lgs. 152/2006: Attività gestione rifiuti non autorizzata**

*1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

*Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.*

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera a) e 6, primo periodo, fino a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera b), 3, primo periodo, e 5 da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 3, secondo periodo, da duecento a trecento quote.

*N.B. Le indicate sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nei casi di cui al comma 4.  
Sanzioni interdittive: violazione del comma 3, secondo periodo, per un massimo di sei mesi.*

#### **Art. 257 D. Lgs. 152/2006: Bonifica dei siti**

*1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis)*

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 1 fino a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 2 da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Sanzioni pecuniarie: violazione secondo periodo da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **Art. 259 D. Lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti**

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **Art. 260 D. Lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

*1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

*4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

Sanzioni pecuniarie: comma 1 da trecento a cinquecento quote;

Sanzioni pecuniarie: comma 2 da quattrocento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive: violazione commi 1 e 2, fino ad un massimo di sei mesi. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano

stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

**Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

1. *I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

2. *I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

3. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

4. *Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

5. *Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-*

fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni pecuniarie: commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: comma 8 secondo periodo da duecento a trecento quote.

#### **Art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006: Sanzioni**

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.



5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)*

Sanzioni pecuniarie: comma 5, fino a duecentocinquanta quote.

#### **Art. 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

3. *L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

Sanzioni pecuniarie: comma 1, fino a duecentocinquanta quote;

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **Art. 2 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. (omissis)
- Sanzioni pecuniarie: commi 1 e 2, fino a duecentocinquanta quote

#### **Art. 6 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. (omissis)
- Sanzioni pecuniarie: comma 4, fino a duecentocinquanta quote

#### **Art. 3 bis - Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

## 2.Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in questione sono i seguenti:

Area	Attività	Rif. Legislative
Gestione del personale	Gestione della prevenzione Informazione e Formazione Deleghe	D. Lgs. 152/2006 art 256, 258, 260
Acquisto servizi	Contrattualistica con fornitori: clausole contrattuali complete in caso di smaltimento	D. Lgs. 152/2006 art 256, 258, 260

## 3.Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello organi sociali del Gruppo Leone (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare il Codice Etico, i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo, la struttura gerarchico-funzionale aziendale

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli organi sociali, dei dipendenti - in via diretta – dei collaboratori esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-*undecies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- deve essere assicurata la tutela del suolo, del sottosuolo, la conservazione del territorio, nonché la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse o in concentrazione maggiore rispetto a quanto previsto nella specifica autorizzazione e dalla normativa vigente in materia. Devono essere adottate delle misure dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;

- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo nonché il conferimento devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge e dalle specifiche autorizzazioni;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- è necessario agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora presenti negli ambienti ove la stessa Società opera, evitando qualunque comportamento che possa provocare il danneggiamento e degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e, naturalmente, dal d.lgs. n.
- 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

#### **4.Procedure specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte riepilogate nella formulazione di un documento formalizzato di politica che definisca il quadro di riferimento e, in materia di tutela ambientale:

- La pianificazione di attività ed interventi;
- l'attuazione ed il funzionamento del sistema;
- il controllo ed azioni correttive;
- il riesame della Direzione in caso di aggiornamenti.